

Riservato all'Ufficio  
n.  
data

Al Servizio Tributi  
del Comune di Fontanellato  
Piazza Matteotti n. 1  
43012 Fontanellato

OGGETTO: NUOVA IMU (Imposta Municipale Unica) – Modello per ravvedimento operoso.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ int. \_\_\_\_

in qualità di rappresentante della società/ente/condominio \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ int. \_\_\_\_

Telefono\_\_\_\_\_

#### COMUNICA

- di essersi avvalso della facoltà prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472, così come modificato dall'art. 15, lett. o) del D. Lgs, 158/2015 e **dall'art. 10 bis del D.L. n. 124/2019 convertito nella Legge n. 157/2019**, in riferimento all'imposta \_\_\_\_\_ :

#### PROSPETTO

TIPO DI INFRAZIONE	SANZIONE DA APPLICARE
Pagamento di acconto o saldo entro <b>il 14° giorno</b> successivo alla data di scadenza	(0,10% per ciascun giorno di ritardo) <b>Ravvedimento sprint</b>
Pagamento di acconto o saldo <b>dal 15° al 30° giorno</b> successivo alla data di scadenza	(1,5%) <b>Ravvedimento breve</b> (1,67%)
Pagamento di acconto o saldo <b>dal 31° al 90° giorno</b> successivo alla data di scadenza	<b>Ravvedimento intermedio</b>
Mancato/Parziale pagamento di acconto o saldo (in presenza di dichiarazione corretta) entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU (30 giugno) relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista la dichiarazione	(3,75%) <b>Ravvedimento lungo</b>

<p>periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.</p>	
<p>Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene <b>entro</b> il termine per la presentazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, <b>entro due anni dall'omissione o dall'errore</b></p>	<p>(4,28%)</p> <p><b>oltre l'anno ma entro i due anni</b></p>
<p>Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene <b>oltre</b> il termine per la presentazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, <b>oltre due anni dall'omissione o dall'errore</b></p>	<p>(5%)</p> <p><b>oltre i due anni ma entro i cinque</b></p>
<p>Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione (30 settembre) è possibile presentare la dichiarazione rettificativa della denuncia infedele e pagare il maggior tributo scaturito dalla rettifica applicando la sanzione del</p>	<p>5,55%</p>
<p>Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui si è verificata la violazione è possibile presentare la dichiarazione rettificativa della denuncia infedele e pagare il maggior tributo scaturito dalla rettifica applicando la sanzione del</p>	<p>6,25%</p>
<p>Omessa dichiarazione entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU (30 settembre).</p>	<p>10% con un minimo di € 5,00</p>

Per effetto del comma 769 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27/12/2019) il termine di presentazione delle dichiarazione IMU è il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

- di avere provveduto al versamento in data \_\_\_\_\_ della complessiva somma di € \_\_\_\_\_ così calcolata:

Tributo ..... € \_\_\_\_\_

Sanzione ridotta ..... € \_\_\_\_\_

Interessi ..... € \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Firma)

Allegati: copia F24 quietanzato

### **Calcolo degli interessi per ritardato pagamento**

Gli interessi devono essere calcolati sul tributo dovuto, al tasso legale annuo\*, dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito, fino al giorno in cui viene effettuato il pagamento, secondo la seguente formula dell'interesse commerciale:

interesse = importo del tributo dovuto x tasso legale di interesse x numero dei giorni di ritardato versamento : 36500

\* dall'1.01.2018 il tasso d'interesse legale è lo 0,30. (Decreto del Mef del 13.12.2017)

\* dall'1.01.2019 il tasso d'interesse legale è lo 0,80 (Decreto del Mef del 12.12.2018)

\* dall'1.01.2020 il tasso d'interesse legale è lo 0,05 (Decreto del Mef del 12.12.2019)

\* dall'1.01.2021 il tasso d'interesse legale è lo 0,01 (Decreto del Mef del 11.12.2020)

\* dall'1.01.2022 il tasso d'interesse legale è lo 1,25 (Decreto del Mef del 13.12.2021)

\* dall'1.01.2023 il tasso d'interesse legale è il 5 (Decreto del Mef del 13.12.2022)

**Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sanzione ridotta, da eseguire entro i termini anzidetti, contestualmente al versamento dell'imposta e degli interessi per ritardato pagamento.**

**Il versamento** degli importi risultanti dal calcolo del ravvedimento (*imposta, sanzione e interessi*), deve essere effettuato utilizzando il **modello F24** barrando la casella “*rav*” dell’apposita sezione “*I.M.U. e altri tributi locali*”.

**Le sanzioni e gli interessi devono essere versati, unitamente al tributo, utilizzando lo stesso codice previsto per il versamento del tributo**